

297.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio delle archiviazioni disposte dal collegio costituito presso il tribunale dell'Aquila)	7672	Parlamento europeo (Trasmissione di una risoluzione)	7673
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	7672	Proposte di legge:	
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documenti)	7679	(Adesione di un deputato)	7669
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di documento)	7679	(Annunzio)	7667
Disegni di legge:		(Approvazione in Commissioni)	7669
(Annunzio)	7669	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	7671
(Approvazione in Commissioni)	7669	(Ritiro)	7669
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	7671	(Trasmissione dal Senato)	7668
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	7668	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	7679
Interpellanze ed interrogazioni (Annunzio) ..	7679	Risoluzione	7663
Missioni vaevoli nella seduta del 13 gennaio 1994	7667	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	7679
		Ulteriore ritiro di adesioni alla mozione Pannella ed altri (n. 1-00243) di sfiducia al Governo (Annunzio)	7664
		Ufficio centrale per il referendum presso la suprema Corte di cassazione (Trasmissione di documenti)	7673

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

RISOLUZIONE

La Camera,

preso atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio che testimoniano un forte impegno politico-istituzionale;

ritenuto che sia indispensabile da una parte varare alcune riforme urgenti che determinino una disciplina coerente per settori significativi di interesse nazionale, internazionale e comunitario quali ad esempio il voto degli italiani all'estero, le procedure elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo, nonché di portare a compimento altri provvedimenti già in fase di approvazione definitiva;

considerato che la mozione presentata da Pannella e da altri sia da inter-

pretare quale sfiducia tecnica verso un Governo che aveva più volte sottolineato di volersi rimettere al Parlamento ritenendo di aver compiuto il proprio iter con l'approvazione della finanziaria ed ha raggiunto il suo scopo istituzionale, che era ed è, appunto, ravvisabile nel provocare un dibattito parlamentare;

ritenuto che sia, a questo punto, essenziale e centrale ricondurre il dibattito al rapporto tra Parlamento e Governo su basi di chiarezza e di credibilità anche nei confronti dell'opinione pubblica;

conferma la fiducia al Governo e chiede che si passi all'ordine del giorno.

(6-00036) Ferri, Bianco, Melillo, Piro.

**Annunzio dell'ulteriore ritiro di adesioni
alla mozione Pannella ed altri (n. 1-
00243) di sfiducia al Governo.**

I sottoindicati deputati hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla mozione di sfiducia:

Abbruzzese, Andò, Baruffi, Berni, Biafora, Biondi, Bonino, Breda, Antonio Bruno, Caldoro, Pier Ferdinando Casini, Guglielmo Castagnetti, Cicciomessere, Francesco Colucci, Conte, Cortese, Costi, Dalla Via, D'amato, D'Andreamatteo, De Gennaro, Demitry, Di Donato, Farace, Farigu, Fausti, Giovanardi, Gorgoni, Salva-

tore Grillo, Iannuzzi, Intini, Iossa, Lavaggi, Lucchesi, Maiolo, Michelini, Mori, Nucara, Occhipinti, Pannella, Pillitteri, Piro, Polverari, Potì, Romano, Romeo, Rotiroti, Salerno, Italice Santoro, Scarfagna, Scotti, Speranza, Sterpa, Taradash, Tognoli, Trappoli, Vito.

Pertanto, risultano mantenere la loro sottoscrizione della mozione di sfiducia 47 deputati, ovvero un numero inferiore a quello prescritto dall'articolo 94 della Costituzione e dall'articolo 115 del regolamento.

La mozione di sfiducia si intende pertanto ritirata.

COMUNICAZIONI

— — —

**Missioni vevoll
nella seduta del 13 gennaio 1994.**

Giorgio Carta, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Fincato, Fumagalli Carulli, Malvestio, Matulli, Sacconi, Silvestri, Spini.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 12 gennaio 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

EVANGELISTI e LABRIOLA: « Modifica all'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, recante disciplina del canone ricognitorio annuo relativo alla concessione delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituzioni che svolgono funzioni di rilevante interesse pubblico » (3602);

ASTORI: « Norme in materia di inleggibilità alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo » (3603);

TASSI e ALESSI: « Norme per il prelievo delle acque sorgive di proprietà comunale per uso potabile » (3604);

INNOCENTI ed altri: « Istituzione del Servizio cartografico nazionale e dell'Istituto geografico nazionale » (3605);

MELILLA ed altri: « Modifica dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione degli immobili ad uso di abitazione » (3609);

BETTIN: « Norme in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale degli alcoldipendenti » (3610);

STANISCIA: « Istituzione della provincia dell'Abruzzo meridionale con capoluogo Lanciano-Vasto » (3611);

STANISCIA: « Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, in materia di sanzioni relative all'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione » (3613);

FRONTINI e FLEGO: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Guiglia, in provincia di Modena » (3614);

ASTORI: « Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale » (3615).

Saranno stampate e distribuite.

Sono state altresì presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TORCHIO ed altri: « Norme in materia di quote latte » (3616);

TASSI: « Nuove norme in materia di contribuzione sociale obbligatoria » (3618);

TASSI: « Istituzione dell'albo degli esercizi pubblici di interesse storico, artistico e ambientale » (3619);

TASSI: « Disposizioni fiscali in materia di autoveicoli a trazione elettrica » (3620);

PIREDDA: « Organizzazione di un sistema nazionale e regionale di ricerca sperimentale e applicata, di divulgazione delle nuove tecnologie e di assistenza tecnica per lo sviluppo dell'agricoltura » (3621);

PIREDDA: « Concessione alla Sardegna della esenzione fiscale per determinati contingenti di merci in attesa della istituzione dei punti franchi doganali previsti dallo Statuto speciale » (3622);

PIREDDA: « Disciplina dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (DOC e DOCG) mediante uso di zucchero alimentare » (3623);

PIREDDA: « Istituzione dell'esercito professionale e nuove norme in materia di servizio di leva » (3624);

PIREDDA: « Regolamentazione dei partiti politici » (3625);

PIREDDA: « Norme per il riconoscimento del valore produttivo del lavoro casalingo, per la detraibilità dal reddito imponibile del costo del lavoro di collaborazione familiare e per la riduzione delle imposte per le famiglie monoredito » (3626);

PIREDDA: « Istituzione della conservatoria dei registri immobiliari nella provincia di Oristano » (3627);

PIREDDA: « Assunzione a carico dello Stato e delle regioni dei mutui contratti da operatori agricoli a seguito di eventi calamitosi » (3628);

PIREDDA: « Istituzione nella regione Sardegna dell'Istituto superiore di educazione fisica » (3629);

PIREDDA: « Istituzione del circondario amministrativo di Olbia » (3630);

PIREDDA: « Istituzione del circondario amministrativo di Macomer » (3631);

PIREDDA: « Istituzione del circondario amministrativo di Isili » (3632);

PIREDDA: « Istituzione del circondario amministrativo di Tortoli » (3633);

PIREDDA: « Istituzione del circondario amministrativo di Tempio-Pausania » (3634);

PIREDDA: « Istituzione del circondario amministrativo di Ozieri » (3635);

PECORARO SCANIO: « Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, in materia di trasferimento ai comuni dei beni confiscati » (3637).

Saranno stampate e distribuite.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 12 novembre 1993, nn. 449 e 451, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 449, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia » (3359);

« Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 451, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni » (3360).

Trasmissioni dal Senato.

In data 12 gennaio 1994 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1031. — Senatore COVI: « Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (3612).

Sarà stampata e distribuita.

Il Presidente del Senato ha altresì trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1793. — CELLAI ed altri: « Modifiche agli articoli 1, 18 e 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3482-B);

S. 519-1282-1628-1661-1662. — Senatori GUALTIERI ed altri; COSSIGA e GRECO; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; COSSIGA; LOPEZ ed altri: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 » (*approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (3636);

S. 552. — Senatori CONDORELLI ed altri: « Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori » (*approvato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (3640).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di disegni di legge.

In data 12 gennaio 1994 è stato presentato alla presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro delle finanze:

« Delega al Governo per la revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie » (3606).

Sarà stampato e distribuito.

Sono stati altresì presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

« Disciplina della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo » (3638);

« Norme in materia di rappresentanza sindacale unitaria » (3639).

Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

La proposta di legge CERUTTI ed altri: « Disposizioni in materia di locazioni abitative » (3492) (*annunziata nella seduta del 16 dicembre 1993*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Mengoli.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Pecoraro Scanio ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

PECORARO SCANIO e BASSOLINO: « Modifica all'articolo 2-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di trasferimento ai comuni dei beni confiscati » (3415).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Approvazioni in Commissione.

Nella riunione di ieri delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla I Commissione (Affari costituzionali):

S. 1656 — « Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti » (*approvato dal Senato*) (3527);

dalla V Commissione (Bilancio):

S. 851 — « Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità ita-

liana ed all'estero » (*approvato dal Senato*) (*con modificazioni*) (3454);

dalla IX Commissione (Trasporti):

S. 578-652-665-749 — LUCCHESI ed altri: « Riforma dell'ordinamento portuale » (227); LIA: « Riforma dell'ordinamento portuale » (1115); BIONDI: « Abrogazione dell'articolo 110 del codice della navigazione in materia di compagnie e di gruppi portuali » (1291); CAPRILI ed altri: « Riforma dell'ordinamento portuale » (1531); Disegni di legge e Proposte di legge d'iniziativa dei Senatori ROGNONI ed altri e FAGNI ed altri: « Riordino della legislazione in materia portuale » (*approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione del Senato*) (2524), *con modificazioni, in un nuovo testo unificato con il seguente titolo: « Riordino della legislazione in materia portuale »* (227-1115-1291-1531-2524);

dalla XI Commissione (Lavoro):

S. 1172 — COVIELLO ed altri: « Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » (*approvato dalla XI Commissione, Lavoro, del Senato*) (*con modificazioni*) (3435).

Nella riunione di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla V Commissione (Bilancio) e XIII Commissione (Agricoltura):

S. 110-199-637-996-1046-1328-1169. — « Nuove disposizioni per le zone montane » (3457), *con l'assorbimento delle proposte di legge*: TEALDI ed altri: « Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana » (373); BOTTA e COLONI: « Norme per incentivare lo sviluppo dell'arco alpino » (411); FELISSARI ed altri: « Norme per lo sviluppo dei territori montani » (1036); SANESE ed altri: « Norme per la promozione dei territori

montani » (1361); CERUTTI ed altri: « Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani » (2210); CELLAI: « Norme per la valorizzazione dei territori montani appenninici » (3259), *che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno*;

dalla II Commissione (Giustizia):

S. 1053. — PINTO ed altri: « Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione ex articolo 408 del codice civile (abrogato) » (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (3483);

S. 936. — DI LEMBO ed altri: « Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato » (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (3528);

SENESE ed altri: « Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera » (2711), *con l'assorbimento della proposta di legge*: TARADASH ed altri: « Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera » (3263), *che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno*;

« Norme per accelerare lo svolgimento dei concorsi nella magistratura ordinaria » (2578);

S. 819. — FABJ RAMOUS, MASIELLO: « Facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziari per gli avvocati e i procuratori legali » (*approvato dal Senato*) (3497);

dalla IV Commissione (Difesa):

S. 1582. — DE GIUSEPPE ed altri: « Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche » (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (3518), *con l'assorbimento delle proposte di*

legge: SAVIO ed altri: « Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1993, 1994 e 1995 » (2408); FERRI ed altri: « Norme per l'erogazione di contributi statali a favore delle associazioni combattentistiche » (2644), *che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno;*

dalla VII Commissione (Cultura):

S. 1044. — ZECCHINO ed altri: « Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche » (approvato dalla VII Commissione del Senato), *con modificazioni* (2946);

S. 1422-1624. — ZITO ed altri: « Interventi in favore delle associazioni concertistiche e assimilate » (approvato in un testo unificato dalla VII Commissione del Senato) (3517);

RUBERTI ed altri: « Trasformazione del consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della materia » (2004);

dalla VIII Commissione (Ambiente):

S. 1465. — « Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica » (già articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 1684, stralciato, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta dell'11 novembre 1992) (già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato) (1684-ter/B);

dalla IX Commissione (Trasporti):

S. 1508. — « Norme concernenti l'ispettorato generale delle Capitanerie di porto, il trasporto pubblico locale e le Ferrovie meridionali sarde » (già comma 11 dell'articolo 2 e articoli 37 e 38 del disegno di legge n. 3339) (approvato dal Senato), *con modificazioni* (3339-ter);

dalla XI Commissione (Lavoro):

S. 267. — BOLDRINI ed altri: « Integrazioni e modifiche alla legislazione re-

cante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. » (approvato dal Senato), *con modificazioni* (2802);

S. 181-751-818-839-1216-1316. — « Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (approvato in un testo unificato dalla I Commissione del Senato) (3554).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

CELLAI ed altri: « Modifiche agli articoli 1, 18 e 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3482-B);

S. 519-1282-1661-1662-1628. — Senatori GUALTIERI ed altri; COSSIGA e GRECO; COSSIGA; LOPEZ ed altri e DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Modificazioni ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 » (approvato dal Senato) (3636) (parere della II, della IV, della V e della XI Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

EVANGELISTI e LABRIOLA: « Modifica all'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, recante disciplina del canone ricognitorio annuo relativo alle concessioni e alle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituzioni che svolgono funzioni di rilevante interesse pubblico » (3602) (Parere della I, della II, della V e della VIII Commissione).

Annunzio delle archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposte dal collegio costituito presso il tribunale dell'Aquila.

Con lettera in data 20 dicembre 1993 il procuratore della Repubblica presso il tribunale dell'Aquila ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 18 dicembre 1993, l'archiviazione degli atti relativi al procedimento penale nei confronti dell'onorevole Remo GASPARI, nella sua qualità di ministro della Repubblica *pro tempore*.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso, con lettera in data 12 gennaio 1994, copia della sentenza n. 1 della Corte stessa, depositata in Cancelleria il 12 gennaio 1994, con la quale la Corte ha dichiarato ammissibili:

1) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), iscritta al n. 60 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 dicembre 1993;

2) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, iscritta al n. 61 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima

dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 dicembre 1993;

3) la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), iscritta al n. 62 reg. ref., nei termini indicati in epigrafe, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 9 dicembre 1993 (doc. VII, n. 465).

A norma dell'articolo 33, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il Presidente della Corte costituzionale ha altresì trasmesso, con lettera in data 12 gennaio 1994, copia della sentenza n. 2 della Corte stessa, depositata in cancelleria il 12 gennaio 1994, con la quale la Corte ha dichiarato inammissibili le richieste di referendum popolare:

1) per l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386 (Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione dei beni patrimoniali suscettibili di gestione economica), convertito in legge con la legge 29 gennaio 1992, n. 35, nel testo risultante per effetto dell'articolo 18 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 19 marzo 1993, n. 68, articolo modificativo del sedicesimo comma, secondo il quesito modificato dall'Ufficio centrale per il referendum con ordinanza del 22 dicembre 1993;

2) per l'abrogazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici), come modificato dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dell'arti-

colo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373 (Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera o, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante calcolo delle pensioni per i nuovi assunti), secondo il quesito modificato dall'Ufficio centrale per il referendum con ordinanze del 1° dicembre 1993 e del 4 gennaio 1994;

3) per l'abrogazione degli articoli 1; 2; 3, primo, secondo, terzo e quarto comma; 4, come modificato dall'articolo 11, trentottesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 5, primo e quarto comma; 6, primo comma; 7, primo, secondo e terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373 (Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera o, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante calcolo delle pensioni per i nuovi assunti), secondo il quesito modificato dall'Ufficio centrale per il referendum con ordinanze del 1° dicembre 1993 e del 4 gennaio 1994.

Richieste dichiarate legittime, con ordinanza del 9 dicembre 1993, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione (doc. VII, n. 466).

Trasmissione di una risoluzione dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione:

« sul razzismo e la xenofobia » (doc. XII, n. 133).

Questo documento sarà stampato, distribuito e, a norma del regolamento, deferito alla sottoindicata Commissione permanente:

alla I Commissione (doc. XII, n. 133);

nonché, per il prescritto parere, alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di Cassazione.

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di Cassazione ha trasmesso, ai sensi degli articoli 32 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emanata il 9 dicembre 1993 — con allegata la precedente ordinanza dello stesso Ufficio in data 30 novembre 1993, che ne forma parte integrante — con la quale si dichiara la legittimità di otto richieste di referendum.

Il predetto Ufficio ha poi trasmesso copia di un provvedimento di correzione ed integrazione di suoi precedenti provvedimenti e, infine, copia degli otto quesiti referendari:

1. « Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 " Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 ", pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* in data 30 dicembre 1992 — Serie generale n. 305? ».

2. « Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 " Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 ", pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* in data 30 dicembre 1992 — Serie generale n. 305, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1,

comma 2, limitatamente alle parole: « e le eventuali forme di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti »;

articolo 2,

limitatamente alle parole: « e delle aziende ospedaliere »;

articolo 3 (Organizzazione delle Unità Sanitarie Locali);

articolo 4 (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri);

articolo 5 (Patrimonio e contabilità);

articolo 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università);

articolo 7,

comma 1, « La legge regionale attribuisce la gestione dei presidi multizonali di prevenzione ad un apposito organismo per la prevenzione, unico per tutto il territorio regionale, costituito secondo i principi di cui all'articolo 3, comma 1, e nei termini di cui al comma 5 dello stesso articolo. Per le specifiche funzioni allo stesso attribuite il direttore sanitario dell'organismo, inderoga a quanto previsto dall'articolo 3, è denominato direttore tecnico sanitario ed è un laureato appartenente al ruolo sanitario o professionale. Il consiglio dei sanitari assume la denominazione di consiglio dei sanitari e dei tecnici ed è costituito da laureati del ruolo sanitario e professionale, nonché da una rappresentanza del restante personale tecnico. »;

articolo 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali);

articolo 9 (Forme differenziate di assistenza);

articolo 13,

comma 1, limitatamente alle parole: « nonché agli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato. »;

comma 2, « Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni hanno facoltà, ad integrazione delle misure già previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere la riduzione dei limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai livelli di assistenza, l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salva-vita, nonché variazioni in

aumento dei contributi e dei tributi regionali secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge 23 ottobre 1992, n. 421. »;

articolo 14,

comma 4, limitatamente alle parole: « e le aziende ospedaliere » e alle parole: « il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di cui al primo comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale non provveda la conferenza viene convocata dalla regione »;

comma 7, limitatamente alle parole: « le aziende ospedaliere »;

comma 8, limitatamente alle parole: « le aziende ospedaliere »;

articolo 15 (Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario), limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5:

2. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del primo livello sono attribuite le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del secondo livello sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della struttura da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio spettano, in particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi clinici, diagnostici e terapeutici, al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni da

adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza.

3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale siano iscritti all'albo dei rispettivi Ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina. Il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dell'idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo 17. L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dal direttore generale in base alla graduatoria di una apposita Commissione di esperti. La Commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario e da due esperti, di cui uno designato dalla regione tra i professori universitari ordinari della disciplina, ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello della disciplina dipendenti dal servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte della regione e del consiglio dei sanitari entro 30 giorni dalla richiesta, la designazione è effettuata dal ministro della sanità su richiesta dell'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera.

La Commissione forma la graduatoria previo colloquio e valutazione del *curriculum* professionale degli interessati. Contestualmente alla nomina viene attribuito l'incarico che ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da una commissione nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina dipendenti dal servizio sanitario nazionale e appartenenti al

secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dal consiglio dei sanitari e l'altro dal corrispondente Ordine professionale, entrambi esterni all'unità sanitaria locale. Il dirigente non confermato nell'incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale.

4. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali può optare in prima applicazione del presente decreto per il rapporto quinquennale rinnovabile di cui al comma precedente.

5. Il personale che accede alle posizioni apicali dopo l'entrata in vigore del presente decreto è soggetto alla verifica di cui al comma 3;

articolo 16 (formazione);

articolo 17,

comma 8, « Il possesso dell'idoneità nazionale conseguito secondo la normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto costituisce titolo per l'esonero parziale dallo svolgimento dei *test* teorici negli esami di cui al comma 2, secondo criteri fissati a norma del comma 5. A tal fine sono previsti bandi nazionali riservati. »;

comma 11, limitatamente alle parole: « Fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al precedente comma 6 »;

articolo 18,

comma 2, limitatamente alle parole: « Per un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nei concorsi pubblici per l'accesso alla posizione funzionale già corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario il 40 per cento dei posti che si rendono vacanti sono riservati al personale di ruolo della disciplina nella posizione funzionale corrispondente al nono livello in servizio presso la unità sanitaria locale o l'azienda ospedaliera che bandisce il concorso. Ai predetti concorsi i medici specialisti ambulatoriali di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, possono partecipare in deroga del requisito dell'età. »;

comma 3, limitatamente alle parole: « A decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti vacanti, salvo che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della durata di otto mesi su autorizzazione della regione per esigenze di carattere straordinario. In mancanza di graduatoria valida, si applica l'articolo 9, comma 17 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207 ? ».

3. « Volete voi l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", limitatamente alla parte contenuta nell'articolo 19, comma 1, e precisamente le parole:

"Nell'ambito:

A) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

B) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva" ? ».

4. « Volete voi l'abrogazione dell'articolo 19, comma primo, lettera A): "A) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale", nonché lettera B) limitatamente alla lettera "B)", alle parole "non affiliate alle predette confederazioni" e alle parole "nazionali o provinciali", della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" ? ».

5. « Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pub-

blico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993, serie generale, limitatamente all'articolo 47 (rappresentatività sindacale) ? ».

6. « Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, "Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" pubblicato sul Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, serie generale ? ».

7. « Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, "Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" » pubblicato sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, serie generale, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1 (Età per il pensionamento di vecchiaia);

articolo 2 (Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia);

articolo 3,

comma 1, « Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione »;

comma 2, « Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al comma 1, un'anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua

pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297, è determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti »;

comma 3, « In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto »;

comma 4, « L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti all'INPS che, al 31 dicembre 1992, abbiano un'anzianità contributiva inferiore ai 15 anni »;

articolo 4 (Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo);

articolo 5,

comma 1, « Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, fermi restando, se più elevati, i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego »;

comma 4, « In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992, requisiti di età inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione dell'età medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994 e le opzioni di cui all'articolo

1, commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare, rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti normative »;

articolo 6,

comma 1, « Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati. »;

articolo 7,

comma 1, « Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, stabiliti dalla normativa vigente alla predetta data, sono incrementati dai periodi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione. »;

comma 2, « Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione è riferito agli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. »;

comma 3, « In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 1993, il periodo di riferimento è incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni. »;

articolo 11 (Perequazione automatica delle pensioni)?

8. « Volete voi che sia abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* — Serie generale n. 286 - 6 dicembre 1991 — convertito senza modificazione, dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1992, recante "Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica" ? ».

Gli atti sopracitati sono depositati negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha trasmesso, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emanata il 22 dicembre 1993, con la quale il predetto Ufficio dispone:

1) che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le operazioni relative ai quesiti di cui alle richieste referendarie numeri 1 e 2, relative, rispettivamente, all'abrogazione totale e parziale del decreto legislativo n. 502 del 1992, non hanno più corso;

2) che il quesito di cui alla richiesta referendaria n. 8, relativa all'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, in materia di alienazione di beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica, sia integrato con il richiamo: « nel testo risultante per effetto dell'articolo 18 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito, con modificazioni, con legge 19 marzo 1993, n. 68), articolo modificativo del sedicesimo comma »;

che il quesito di cui alla richiesta referendaria n. 5, relativa all'abrogazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sia integrato con l'aggiunta delle parole: « nel testo risul-

tante per effetto della sentenza 30 luglio 1993, n. 359, della Corte costituzionale ».

Questa ordinanza è depositata negli uffici del segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di Cassazione ha trasmesso, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emanata il 4 gennaio 1994, in ordine alla necessità di valutare l'attualità dei quesiti referendari concernenti l'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in relazione a disposizioni legislative intervenute successivamente.

Con successiva lettera dell'11 gennaio 1994, il predetto ufficio ha poi trasmesso copia di un provvedimento di correzione del precedente provvedimento.

Con l'ordinanza il predetto ufficio:

1) ha ulteriormente integrato il quesito di cui alla richiesta referendaria n. 5, relativa all'abrogazione dell'articolo 47 del decreto legislativo con l'aggiunta delle parole: « nel testo risultante per effetto della sentenza 30 luglio 1993, n. 359, della Corte costituzionale, e dalla modificazione apportata dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 »;

2) ha riformulato come segue il quesito relativo alla richiesta di abrogazione totale del decreto legislativo n. 503 del 1992: « Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici), come modificato dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché l'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373 ? »;

3) ha integrato il quesito relativo alla richiesta abrogativa di singole disposizioni del decreto legislativo n. 503 del 1992, inserendo dopo le parole: « Articolo 4 (Requisiti reddituali per l'integrazione del trattamento minimo) » le parole:

« come modificato dal comma 38 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».

Questa ordinanza è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 15 dicembre 1993, ha trasmesso il parere sul piano triennale per la tutela ambientale, approvato da quel consesso nella seduta del 2 dicembre 1993.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 10 gennaio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa del 14 e 21 ottobre, del 4, 5 e 18 novembre, e del 2 e 9 dicembre 1993.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa

con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dei trasporti ha trasmesso, a norma della legge 14 luglio 1993, n. 238, il piano degli interventi attuativi del contratto di programma stipulato in data 29 dicembre 1992 con le Ferrovie dello Stato SPA e la relativa delibera del CIPET in data 30 novembre 1993, in corso di registrazione da parte della Corte dei conti.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti). Tale parere dovrà essere espresso entro il 12 febbraio 1994.

Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

